

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 11 novembre 2009, K(2009) 8682 def. (caso COMP/38589 — Stabilizzatori termici) nella parte riguardante la ricorrente;
- in subordine, ridurre le ammende irrogate nei confronti della ricorrente di cui all'art. 2, punti 17 e 38;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione 11 novembre 2009, K(2009) 8682 def. relativa al procedimento COMP/38589 — stabilizzatori termici. Nella decisione impugnata la ricorrente, unitamente ad altre imprese, è stata condannata al pagamento di ammende per violazione dell'art. 81 CE nonché — per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 1994 — dell'art. 53 SEE. A parere della Commissione, la ricorrente ha partecipato ad una serie di intese e/o pratiche concertate nello SEE nei settori degli stabilizzatori di zinco e ESBO/Ester, dirette alla fissazione di prezzi, al contingentamento dei mercati con attribuzione di quote di consegna, ripartizione e attribuzione della clientela nonché scambio di informazioni economicamente sensibili, in particolare riguardanti i clienti, nonché di quantitativi di produzione e di consegne.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe illegittimamente ritenuto che il cartello sarebbe sussistito, per quanto attiene agli stabilizzatori di zinco, sino al 21 marzo 2000 e, quanto al settore ESBO/Ester, sino al 26 settembre 2000. In tale contesto la ricorrente deduce che l'attività del cartello è cessata già alla metà del 1999.

Con il secondo motivo la ricorrente afferma che il potere della Commissione di irrogare ammende si sarebbe prescritto, deducendo che, alla metà del 1999, il termine generale di prescrizione di 10 anni era già scaduto. Inoltre, non si sarebbe verificata sospensione del termine di prescrizione per effetto dei procedimenti giudiziari nelle cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akros Chemicals/Commissione.

In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 81 CE, nonché del principio di legittimità, in quanto essa non avrebbe potuto essere sanzionata ex art. 81 in quanto impresa di consulenza. A tal riguardo la ricorrente osserva che il suo operato non sarebbe contemplato dal tenore della detta disposizione e che, in ogni caso, un'interpretazione in tal senso non sarebbe stata ipotizzabile all'epoca dei fatti.

In subordine, la ricorrente contesta alla Commissione, nell'ambito del quarto, del quinto e del sesto motivo, di essere incorsa in errore nella determinazione dell'ammenda. In particolare, la ricorrente sostiene che nei suoi confronti avrebbe potuto essere irrogata solamente un'ammenda simbolica, in quanto, all'epoca dei fatti, non sarebbe stata prevedibile l'interpretazione secondo cui le imprese di consulenza ricadrebbero parimenti nella sfera di applicazione dell'art. 81 CE. Inoltre, risulterebbero violati gli orientamenti per il calcolo delle ammende⁽¹⁾, in quanto l'ammenda non avrebbe potuto essere fissata forfaitariamente, bensì alla luce degli onorari corrisposti alla ricorrente per la prestazione dei servizi di cui trattasi. La Commissione sarebbe inoltre incorsa in un'altra violazione, atteso che sarebbe sussistita solamente un'infrazione al limite del 10 % di cui all'art. 23, n. 2, secondo cpv., del regolamento (CE) n. 1/2003⁽²⁾. In tale contesto la ricorrente deduce parimenti che le ammende irrogate metterebbero a rischio la sua sopravvivenza e non sarebbero compatibili con la ratio e con gli scopi del detto limite massimo.

Nell'ambito degli ultimi tre motivi di ricorso la ricorrente deduce parimenti errori di natura procedurale. Viene lamentata la violazione del principio di una ragionevole durata del procedimento (settimo motivo), la ritardata comunicazione alla ricorrente dell'avvio di un procedimento di indagine nei suoi confronti (ottavo motivo) nonché la circostanza che la decisione impugnata non sarebbe stata regolarmente trasmessa alla ricorrente medesima (nono motivo).

⁽¹⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 23, paragrafo 2, lett. a), del regolamento (CE), n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 gennaio 2010 — Hairdreams/UAMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)

(Causa T-34/10)

(2010/C 100/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: «Hairdreams» HaarhandelsgmbH (Graz, Austria) (rappresentante: avv. G. Kresbach)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Rüdiger Bartmann (Gladbeck, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Emendare la decisione impugnata della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 18 novembre 2009, procedimento R 656/2008-4, dando pieno accoglimento al ricorso della ricorrente del 22 aprile 2008 e condannando il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente per l'opposizione, per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e a quelle per il presente procedimento;

— in subordine, annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MAGIC LIGHT» per prodotti delle classi 3, 8, 10, 21, 22, 26 e 44 (domanda di registrazione n. 5 196 597)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Rüdiger Bartmann

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «MAGIC LIFE» n. 30 415 611 per prodotti della classe 3

Decisione della divisione di opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009⁽¹⁾, in quanto la commissione di ricorso sarebbe incorsa in errori di diritto nella valutazione del rischio di confusione

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 29 gennaio 2010 — Bank Melli Iran/Consiglio

(Causa T-35/10)

(2010/C 100/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. L. Defalque)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare il n. 4, sezione B, dell'allegato al regolamento (CE) del Consiglio n. 1100/2009, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché la decisione del Consiglio 18 novembre 2009;

— condannare il Consiglio a pagare alla ricorrente le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Nella causa in esame la ricorrente chiede l'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 2009⁽¹⁾, n. 1100, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran⁽²⁾ e che abroga la decisione 2008/475/CE⁽³⁾, in quanto la ricorrente è inclusa nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi i cui capitali e le cui risorse economiche sono congelati in conformità a tale disposizione.

La ricorrente chiede l'annullamento del n. 4, sezione B, dell'allegato, nella parte ad essa relativa, e deduce i seguenti motivi a sostegno del ricorso.

In primo luogo, la ricorrente afferma che il regolamento e la decisione contestati sono stati adottati in violazione dei suoi diritti della difesa e, in particolare, del suo diritto ad un equo processo, poiché essa non ha ricevuto alcuna prova o documento a sostegno delle affermazioni del Consiglio. Essa constata, inoltre, che le ulteriori affermazioni di cui alla decisione del 2008 sono vaghe, imprecise e la privano della possibilità di rispondere, dal momento che le è stato negato il diritto al contraddittorio.

La ricorrente afferma altresì che il convenuto ha violato il suo obbligo di fornire una motivazione sufficiente.